

Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 5-2786

Sostituzione della seggiovia Casa Rossa-Alpe Ciamporino con telecabina San Domenico-Alpe Ciamporino e pertinenze in Comune di Varzo (VCO). D.lgs n. 152/2006, articolo 25, comma 5. Proroga termini del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. 13-3106 del 04.04.2016 - D.lgs n. 25/2006, articolo 28. Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

con D.G.R. n. 13-3106 del 04.04.2016, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale giudizio di valutazione di incidenza favorevole, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, relativamente al progetto: "Sostituzione della seggiovia 'Casa Rossa - Alpe Ciamporino' con telecabina 'San Domenico - Alpe Ciamporino' e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO)", in riferimento al quale la Società San Domenico Ski S.r.l., con sede legale in Varzo (VB), fraz. San Domenico, aveva presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, e avvio contestuale del procedimento di valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997, con riferimento al SIC e ZPS IT 11 40016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove";

il suddetto provvedimento stabiliva, inoltre, che i lavori dovessero essere ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento e ricomprendeva altresì, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 40/1998, il nulla osta idraulico di cui al R.D. n. 523/1904, l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. n.42/2004 e l'autorizzazione ai sensi della l.r. n.45/1989.

Preso atto che in data 17 novembre 2020, la società San Domenico SKi Srl ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di proroga della validità del Giudizio di compatibilità ambientale inerente il progetto "Sostituzione della seggiovia 'Casa Rossa - Alpe Ciamporino' con telecabina 'San Domenico - Alpe Ciamporino' e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO)", espresso con D.G.R. n. 13-3106 del 04.04.2016.

Richiamato che con D.G.R. n. 55-2851 del 07/11/2011 sono state fornite indicazioni procedurali in merito alla conduzione dei procedimenti di proroga dei provvedimenti conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale ed è stato stabilito il termine di conclusione del procedimento;

Dato atto che:

il nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., così come previsto dall'art. 7, comma 3 della l.r. n.40/1998 e specificato dalla deliberazione citata nonché dalla D.G.R. n. 23-5879 del 22 aprile 2002 che ne aggiorna l'allegato, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 112392 del 19/11/2020, nella Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica la struttura regionale competente, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria. Contestualmente è stato attivato l'Organo tecnico regionale per i relativi adempimenti istruttori;

con D.D. n. 3122/A1800A/2020 del 23/11/2020 è stato designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e), della l.r. n. 23/2008 e art. 10 comma 3 della l.r. n. 14/2014, il Dirigente del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture;

sul B.U.R. n. 49 del 03/12/2020, è stato pubblicato l'avviso di comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e di avvio del procedimento, disponendo che le eventuali memorie e osservazioni potessero essere presentate dal pubblico nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del comunicato;

a seguito del deposito della documentazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

l'istruttoria è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della l.r. n.40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA) ed in data 09/12/2020, si è riunito l'Organo tecnico regionale, al fine di valutare la

sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga richiesta e l'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali.

Dato atto, inoltre, che come dai suddetti esiti istruttori:

la richiesta di proroga è intervenuta nel periodo di validità dell'atto;

il proponente, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006, ha trasmesso la documentazione contenente gli elementi necessari per la Verifica di ottemperanza;

allo stato attuale risultano ancora da realizzare l'impianto della telecabina con le relative stazioni, il parcheggio multipiano, l'officina e garage di valle, le cisterne gasolio-pompa gasolio, lo spostamento di un tratto di strada davanti alla stazione di valle della telecabina e infine gli interventi di recupero e compensazione ambientale;

i ritardi nelle lavorazioni sono stati imputati dal proponente principalmente al ricorso avverso alla d.g.r. n. 70-6262 del 22.12.2017 (approvazione dell'area sciabile nel comune di Varzo) da parte del proprietario di un immobile il cui terreno antistante viene sorvolato dalla nuova telecabina San Domenico-Ciamporino; a seguito del quale il TAR Piemonte, con sentenza n. 314 del 20.03.2019, ha annullato il provvedimento, "limitatamente alla parte in cui interessa i terreni di cui al fg. 17 mappale 180,111,112". Le tempistiche per la realizzazione delle opere saranno dilatate anche in conseguenza delle misure di prevenzione anti Covid 19 a cui il cantiere si dovrà attenere;

alla luce della documentazione presentata e degli approfondimenti eseguiti dall'Organo tecnico regionale, è emerso che le caratteristiche ambientali del contesto non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento delle principali componenti ambientali;

per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio nell'ambito della D.G.R. n.13-3106 del 04.04.2016, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs. n.42/2001 e s.m.i., è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. Solo i lavori già avviati alla data della scadenza dell'autorizzazione potranno essere conclusi entro un anno;

sussistono pertanto i presupposti per la concessione della proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 13-3106 del 04.04.2016.

Ritenuto pertanto di disporre, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.lgs. n.152/2006, la proroga di 5 anni dei termini di validità del suddetto provvedimento di VIA e di confermare tutte le prescrizioni e le condizioni ambientali già formulate nel medesimo provvedimento.

Visto il D.lgs. 152/2006;

visto il D.lgs. 42/2004;

visto il D.L. 69/2013 conv. in L. 98/2013;

visto il D.L. 91/2013 conv. in L. 112/2013;

vista la l.r. 40/1998;

vista la l.r. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999;

vista la D.G.R. n. 55-2851 del 07/11/2011.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006, la proroga per anni cinque dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale espresso con D.G.R. n. 13-3106 del 04.04.2016, inerente al progetto "Sostituzione della seggiovia Casa Rossa

- Alpe Ciamporino con telecabina San Domenico – Alpe Ciamporino e pertinenze" da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO), presentato dalla Società San Domenico Ski s.r.l., con sede legale in Varzo (VB), fraz. San Domenico, per le motivazioni illustrate in premessa;
- di confermare tutte le prescrizioni e condizioni ambientali già formulate nella suddetta D.G.R. n. 13-3106 del 04.04.2016;
 - di stabilire che il presente provvedimento concerne esclusivamente la proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale;
 - per ciò che attiene la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nella D.G.R. n. 13-3106 del 04.04.2016 non ancora ottemperate perché riferite alla progettazione esecutiva delle parti di progetto non attualmente realizzate, il proponente dovrà presentare specifica istanza di avvio del procedimento, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link, <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>, prima dell'avvio della prossima fase progettuale (ex. Cantierizzazione);
 - di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - di demandare alla Direzione - Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti trasporti e infrastrutture di inviare copia della presente deliberazione al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché di depositarla in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

(omissis)